

conferma il tutto con tali parole N. N. mio, Non fu dato so-
lo a far coscienza sopra l'innovazione delle lane ma dopo che
ciascuno disse i suoi sentimenti si è quietato. Ma non così ella
che ha voluto più d'ogni altro resistere & | e così tutti gli altri
scrivono e confermano. E da tali risposte veridiche, e fedeli giurate
che non rapporto per brevità ben chiaro apparisce non aver
buon la sud.^a convenire nella mutazione delle lane, e speci-
almente si può comprendere dalle opposizioni fatte nel capitolo
ultimo passato celebrato nel mese d'ottobre del 1757 nel nostro
luogo di Novesione; ed in Congrega nel mese di Giugno in Seminario
dell'anno proximo 1758. E da tali ragioni se dalle altre che ap-
petto nel mio scritto, ben si conosce che la mutazione sud detta
non passa in re iudicata come si vuole asserire in contrario.
E cordialm salutandola resta con b. d. l. s. mani.

Epistol. 23

Giustificazioni che corrono per quietar la coscienza, cioè che
le costituzioni non obbligano, e che ognuno attenda bene a rifo-
rmare se stesso. Si riferisce un Ricorso fatto al Papa

Sarnaja 29. Marzo 1759. Al P. N. anfid. a Fr. Gualdo
Sinda che incominciammo a difendere la mutazione degli abiti
in Prova, da molti e molti Religiosi ho inteso dire, che le Con-
stituzioni non obbligano a peccato, essendo tal mutazione
solo contro le Constituzioni: dunque per niuno v'è peccato. E
quando mai vi fosse perché contro la regola, solo peccarono

quei che l' hanno invidiosa; e non quei che la mantengono,
soccombono alla speja, e lodano la finezza del garro. Cecità
troppo grande; poiché secondo la morale, e gli Expositori di
nostra regola non solo peccarono quei che l' hanno invidiosa
se mai ciò fecero con avvertenza, e malizia, ma ancora pec-
cano quei che la mantengono, e ne soccombono alla speja
pretendend' esimere. Un caso pot. che il Religioso particolare non
si può esimere, ad redimenda venatione injuncta lo potrà fa-
re colle parole appresso Dio.

E parlando se la detta mutazione fusse solo contraria alle
Cobitazioni, pure si pecca gravem. per lo disprezzo, il quale
conyit. non come essi dicono, in dire colla bocca: non voglio
far questo ne quello in disprezzo; ma conyit. dice S. Tomaso
nella condannazione degli atti, che si fanno contro, e ne rappor-
to in conferma le sue parole, che sono come sieguono. Non
excusatur a peccato mortalit. ille qui operatur contra legem
ex contemptu. Tunc autem quis dicitur ex contemptu legis
operari, quando agit contra dispositionem legis ex contumeli-
ne = ex per aliquid frequentius dicitur fides legis. E tal sen-
tenza l' apporta il Clericato de sacrificio Missae in decis.
50 pag. 474. 479. Citando il Clericato medesimo Dottori
Clayton. Onde per levarsi di capo la sud. opinione i Religiosi
si vorrebbe un miracolo; o che un Superiore zelante, e da Dio
illuminato potesse capacitarli, che cessam. la continuazione

De' atti contro alcun articolo delle Costituzioni sia peccato grave, così apporrandolo la materia, e lo scandalo - procura ella intanto capacitare se potrà - a chi spetta in Trova che non sia come la giudicano tali Religiosi
Anzi di più / or veda che sciocchezza / dicono alcuni, bisogna che ognuno riformi se stesso. Ma io vorrei sapere in che consiste questa riforma; mentre a me pare se voglia dire che ognuno riformi se stesso - non secondo la regola, e le Costituzioni, ma con altra riforma fuori di quella del proprio Stato; sapendolo che se tutti i Religiosi e.g. nella Trova riformassero se stessi: e così dico di tutto l'ordine s'avrebbero a riformare secondo la regola, e li Statuti. Altrimenti non sarebbe riforma, ma difformazione. E ciò che si dice de' Religiosi in comune, si deve dire de' Religiosi in particolare. Or questa sciocchezza vi è nella nostra Trova. Preghiamo Dio Padre carissimo, che si degnare illuminare la mente di chi così scioccamente la discorre.
Gli di' certo l'avviso che il M. N. N. non ha risposto al suo scritto, e ne risponderà in appresso. Poiché come si dice la Congrega si farà o dopo Pasqua immediatamente verso li principj di Maggio. E ultimamente mi disse D.^{no} M. N. P. N. poco prima di Quaresima / o per non dir bugia che non mi ricordo nel mese d'agosto otobre / che mi portò in sua cella mi raccontò il tutto, e poi mi mostrò una Cassa di

libri - Io dissemi; e con questi libri studierò, se ritrovo ragioni proporzionate, risponderò con impegno allo scriver del P. Gregorio, e mi scriverò non le ritroverò la cura di rispondere. A tal proposta de' risposti, che si guardi a non offendere la regola, e li statuti della Religione. E così poco prima di Quarantina passai da Taverna nel ritorno delle S. Missioni, dimandai con debbrezza a più religiosi suoi familiari, anzi al suo segretario; e mi risposero di no; che injino adesso non aveva fatto niente. Ehi sia d'avviso per sua regola.

Passò poi a dargli distinta notizia di quanto feci, avendo innajo esser uscito un Paga Relatore, scrissi un Memoriale a nome di tutta la Provincia, in cui rappresentai l'estremo bisogno della medesima, e li danni, e peji che sopravvanno in avvenire per tal cagione. Quel memoriale avuto lo mandò in Sagra Congr. sopra la disciplina regolare, e questa chiamò il Rev. Procuratore de' Cappuc. e li chiese la relazione, ed il voto: quale relazione avuta decretò così: Provideat Pater Generalis. Ed il decreto fatto dalla S. Congr. l'hò veduto co' propri occhi. Credo che in Congrega si proporrà un tal decreto per darsi l'opportuno provvedimento del sì; cioè della dismissione, o del no. La P. S. R. come in questo impegnata a gloria di Dio procuri d'andare in Congrega e parlarne con zelo. E non si temano le minacce di chisteria

poiché il patimento per tal cagione, sarà godimento, come tutto
all'opposto il compiacimento che si darà agli Uomini con dispiacere a Dio sarà tant'altro esorno. Padre carissimo noi avremmo voluto per la gloria di Dio andare tra' Turchi a ricevere il Martirio, e che più Martirio di questo patire per l'osservanza vegliare? Ah che Dio promette il premio a chi legittimamente combatte: *Esse fidelis usque ad mortem et dabo tibi coronam uitae*. Io non ho più che dire sapendo il suo zelo, e di tutti li Vri. M. R. R., e R. R. sacerdoti, leonori e fratelli Regitani, alla di loro prudenza mi rimetto, e cordialm. saluandola resto con G. D. I. S. M.

Epistol. 42.

Le Costituzioni se si trasgrediscono abitualmente, possono costituire il Religioso in peccato mortale - ma quando poi alla mutazione che che auuenga. l'Autore è quietato perchè non stima aver obbligo di far di vantaggio.

Reverendo

Al P. M. onnip. Fr. Egidio

Che la trasgressione delle costituzioni possa arrivare non solo per ragione del disprezzo, ma per molti capi ancora più notabili, a costituire il Religioso in istato di peccato mortale: e questa una verità quanto certa e comune presso i Teologi, tanto ignorata da molti, da molti non creduta, da molti non capita. Io nella Supplica che feci toccai anche in tal punto, e l'affermai

coll' autorità de' Teologi; quali parlando anche delle vesti dicono
che mutare la di loro rozzezza ancorche tal rozzezza più non sia
che semplice coftituzione, cioè non iscuja da grave colpa; ferida
come V. F. R. sapientemente avverte su di questo ci vorrebbero più
Prelati; e più persone autorevoli che di tal verità rendero per-
suasi; Religiosi; altrimenti si verifica anche di noi le cche de' regi-
di religiosi affermati. Frangere l'arrogano, che per la trasgressione
continua che fanno di lor coftituzioni, tutta la loro vita è un
continuo peccato. Quodvis autem multa contemnerunt in regulis
aut statutis Religiosorum ad quod non teneantur de necessitate
precepti; ita quod statim mortaliter peccent, qui in aliquo co-
rum fuerint negligentes; ut est observatio silentii, surgere ala-
criter ad matutinam, orationem vitare, inhumiliter hinc inde dis-
currere, atque similia. Verumtamen comprehendendo seu auditum
delinquendi in istis ea non curare, nec emendare non potest
a mortali excusare peccato. Proprieta religio: deformati in
quibus parva aut nulla est rigoris aut discipline observantia
qui carnaliter vivunt, et mundanis vanitatibus pleni sunt
otiositati, et loquacitati vacantes, in innumerabilia peccata
incidunt vitia non venialia solum, sed et mortalia quoque.
Ino tota vita eorum est quasi quoddam peccare continuum; de
reformat. claustr. art. 6/.

Intorno poi alla nostra controversia l'agiamo, che io vorrei
che il M. R. V. R. rispondesse al mio scritto, perche non ci sa-

rebbe via più spedita di questa per troncare la venita. Io però temo che non avenga quello che nella stessa supplica ho preveduto affinché si guardassero i Padri che non avengano: cioè temo, che l'esersi, differita la discussione della causa dopo che avrete risposto il M. R. V. N. e il non essersi allora allora che i Padri erano mossi dalla coscienza preso risoluta riparo: cioè debba cagionare certamente che non si dia mai più riparo: Vedete come io nella citata supplica non manca d'avvertire i Padri: Se ha da darsi, ~~disa~~, dica, diasi o di questo taglio, che ogni dilazione sarà fatale. Se giustamente volete la Froda, e voi non aspettate altro tempo, che minimo più del presente sarà opportuno. Anzi se non dartere ora, e in questa Congrega tutto quel riparo, che sarà possibile a darsi, vi metterete in evidente pericolo di non poterlo dare mai più. Sarà impiego del maligno per qualunque brevissima dilazione, che gli si accordi ordinarmente come: scavar come mine, e cingere come macchine, che bastino ad abbattere ogni gran cuore. Or queste mine, queste trame, e queste macchine son già poste in opera. I Diffinitori sedarono i tumulti di lor coscienza appoggiati all'egame che far dovrebbe della supplica il M. R. V. N. Questo Padre non timò ne d'examinarla, ancora ne di far risposte. E siamo ormai vicini alla Congrega: fratanto da Roma vi è chi minaccia e qual sarà per tanto la conclusion dell'affare? Ecce la Verità la Congrega, e della supplica o non se ne parlerà, o si farà qualche decreto di Ledu.

Not.

Non si stima procedere per i ...
succedere in ...

Io però di questo o d'altro che avverga non mi do pena ne
peripero; perchè non avendo alcuna altra mira che il disgravio
di mia coscienza, soddisfatto a questo, come spero, averlo sod-
disfatto, comunque accada l'evento me resta nella mia indif-
ferenza; bastandomi non dover io dar conto al Signore di omis-
sione.

Insomma preghiamo il Signore che ci assista colla sua grazia, e assis-
ta anche tutti i nostri Prossimi, e Prelati, acciocchè possiamo con-
cordem. adempire la sua s. volontà, e gli obblighi del vostro Sta-
to. L. mi confermo.

Epistol. 93

Si ringrazia l'Autore ^{2.} dicendogli esser obbligato di tirare
avanti la causa, anche si ottenghi lo che si era diman-
dato

Il. V. N. Anpidetto a Fr. Sgualdo.

Cal tenore che mi scrive la V. S. N. comprendo non bene dove in-
teza di quel si usa nelle corti coi laicali come ecclesiastiche; cioè
trattandosi di Memoriale possono fare Leda, o di supplica
possono dire anche lo stesso Leda, ma trattandosi di ricorso con
Albanza devono procedere giudici: Capiatursi informatio & l.
compilati gli atti o processa, si producono in Tribunale, e li
ministri essendo giudici particolari, ed avendo in giudizio il
voto consultivo e decisivo, debbono una con il loro capo decernere

... e la ha in capo / benchè
... per via / ma succedero col tem-
... non occorre

re o in favore, o in disfavore juxta allegata, et approbata secondo
la loro coscienza. Ed uocito il decreto in disfavore d'una parte
per la parte medesima ricorrere in grado d'appellazione a
Tribunali supremi, come ne' Tribunali Ecclesiastici si usa e si
pratica a tenore delle bolle, ed anche del sagro canoni con dire
de gravamine aut de nullitate actorum. Altimenti non si può
agere, cioè in esserli prodotti gli atti con istanza che possono
i Ministri nel Tribunale inferiore avvertite propria appella-
re a Tribunali supremi; mentre questo tocca, come s'è det-
to, di farlo all'aggravato in grado di ricorso o d'appellazione.

Or pari modo possiamo dire di voi medesimi. Il vostro ricorso
non fu memoriale o supplica per cui possono fare ledum, ledum
ma fu ricorso giuridico con istanza fatta da me in Capitolo, e
dalla P. S. R. in Congrega; sta in errore qui il P. R. che io no' feci
in Congrega istanza giuridica ma una supplica. Non da pensare
alle quali non s'apparteneva farla, ma da noi e dalla maggior
parte della Prov'va innominatamente, come attori in questa causa
delle lane, e molti del Corpo della stessa Prov'va, e come tali a noi
tocca de jure difendere il ben comune della Prov'va medesima,
essendo come dissi parvi di questo corpo. O vero come dice Terren-
tiano. In publica injuria unumquisque miles est. Onde trattan-
dosi di farsi in Congrega perfetto giudizio nella causa d. con rap-
presentanze di scritti in jure, ed risposte, e controrisposte agli scritti
medesimi, non possono i diffin. col voler fare ledum, essendo essi

come in ogni altro giudizio giudizi particolari, e come tali in
virtù delle bolle pontificie, e delle Costituzione hanno sempre
da procedere giudice avendo a tal effetto in Tribunale loro
consultivo, e decisivo. Hanno dico da decretare juxta alle-
gata et approbata secondo le loro coscienze, siccome si profe-
stano i Sommi Pontefici, dicendo *Coram super hoc conscientiaj ore-*
ramus. Ed visto il decreto in disfavore, cioè non secundum
allegata, et approbata in ogni decretato c'è qualche passione
o rispetto umano, a Noi tocca appellarne al Tribunale su-
premo della Religione, e non ad essi avendo dato termine alla
loro giurisdizione collo stesso decreto non potendo essere in un
tempo stesso giudici, ed attori in causa veruna. Sicche la P. S.
N. sia retenta su di questo, e non si lasci imbrogliare volendo
noi sempre camminare in questa causa *juris ordine servato*.
E ne gli faccia timore alcun detto di bocca non timorata di Dio.
e con ciò l. bacio div. le m.

Epistola 44

Si da notizia dell' Istanza fatta in Capitolo in cui si
cerchava che si determinasse una volta da Superiori
se i panni gentili fusero o no secondo la regola per
quietar le coscienze; ~~A quale istanza~~

Reggio 6bre 1763. Al P. N. Lettore fr. Egnardo.
 In questo Capitolo ha succeduta una cosa, che io non l'aspet-
 tava, e che circa del vestigio a proporla, ne volea che per mia
 veruna cooperazione succedesse. Dico che irroginatamente si fece
 decreto di dismettere i panni gentili, e d'usarsi un panno mis-
 chio di lana vulgare che si produce in Prova, e di gentile cheda
 il Monarca. Poichè, come sa V. P. N. io dovei portarmi in
 Montebione per trattare la colla destinazione d'un Convento di Ritiro
 secondo l'Ordine del Revo^o Sr. Sente, ho pensato per agevolare l'
 impresa, e rimuovere ogni ostacolo, di non parlarne affatto circa le
 lare, quindi nell'informazioni preterate, a' Padri, ove s' appor-
 tavano da me i varj casi in cui per non potersi osservare la regola
 siam tenuti far ricorso a Prelati, ho casato questo caso che appor-
 tava i vizi. Hypocriti, circa la vilta del vestire per non aver d'
 occasione ad alcuno di pensare che io vogli coll'occasione del Ritiro,
 tornar a muovere una tal controversia; sin della quale mi pareva
 non dovermi punto inquietarmi, perche già aveva fatto quanto
 era stato possibile dal canto mio: onde non vedendomi obbligato
 a far altro, ero risoluto di osservare silenzio. E pure o per tentazi-
 one del demonio, o per divina volontà io mi trovai costretto a par-
 lare, anzi a farne istanza. Col qual ricorso non potrei dirlo, temendo
 che il muovere in tali circostanze una tal pedina fosse un semina-
 rio di furori turbati per il Convento di Ritiro. Però, stimai per al-
 loro dare un tal passo, perche a darlo mi vidi ^{dalla ubbidienza} costretto, e del
 resto poi rimettere il tutto a Dio. L'istanza poi che io ho fa-

Istanza

In presenza del M. R. P. Pravle, e Diffinitori attuali, e abituali, e di tutto il Capitolo qui legittimamente convocato compariscono Fr. Ezequello da Reggio, e Fr. Girolamo dall'Albi (lettore) e unalm. facendo istanza dicono, come essendo obbligati per precetto di far ricorso a Prelati quante volte la regola non si potesse osservare non solo secondo la lettera, ma anche spiritualm. cioè secondo il suo vero senso: e dicendo gli oppositori, che uno de' casi in cui sono obbligati; Fanno sotto grave colpa al d.^{to} ricorso, sia quante volte non son lasciati usare vestimenti vili. Quia vltim^o come dice Clemente V. ha da essere relativa alla consuetudine, e qualità o sia condizione della Provincia dove si dimora: e della qual vltim^o il giudizio se sia o no secondo la regola l'hanno da dare expressam.^{te} i Prelati, altrimenti i sudditi non stanno mai in buona coscienza. Per questo i Comparsenti fanno formiter istanza a' Prelati, che dichiarino una volta in nome di Dio, e riparo delle coscienze de' frati se gli abiti gentili che usiamo siano o non siano secondo la regola a Dio promissa; acciò che se siano secondo la regola possano i frati presenti, e futuri riposarsi su le coscienze vostre, e se al contrario da voi si giudicano illeciti: o pure si dubita, e non si può decidere (scinche in dubiis tutior pars est eligenda) o si dismettano interam. col far ritorno a panni vtili, ch' erano di tanta edificazione al secolo, o si pigli qualche temperamento con cui possa restare senza rimorso la coscienza de' frati: non parendo

colpevole di lasciare i poveri Religiosi in un punto di tanto vi-
vero angoscia, e turbanti: tanto più che col tempo incalliva la
coscienza nelle trasgressioni, non si sentirebbe ne pur rimorso da
alcuno de' Frati, tutto che usasse panni convenij alla sua profes-
sione: E pure un tal punto fu uno de' capi per cui i nri maggiori
di questa Prova medesima si separarono dagli Osservanti; cioè si
separarono da loro perchè gli parve, che i panni allora usati
nell' Ordine Ich' erano simili a quelli gentili che usiamo come si sup-
pone non fossero conformi alla regola professata, come si racconta
ne' nri Annali emendati, e in altri monumenti antichi. sicché
si fa istanza, che si dichiari almeno e si determini un tal punto
e se stimano esser leciti i panni che usiamo, lo dichiaro espressam-
ente lo faccio noto alla Prova zaccicchè ce ne redryamo in buona
coscienza senza più perigli. Ne possono evitare di fare tal deter-
minazione, perchè senza di essa non possono i frati usar altri
panni più gentili di quanto ordinano le Costituzioni, e prescri-
vono i Pontefici: Ne tal determinazione fu fatta mai ne dalla
Prova come si sa, ne da Roma, perchè da Roma non fu mai
dichiarato esser lecita secondo la regola la mutazione che
si fece, ma solo ci fu conceduta la licenza di farla sopra
la domanda fatta dalla Prova, credendo sarian. i Padri di Ro-
ma, che la Prova non avrebbe mai cercato cosa, che non
fusse stata esaminata e approvata per conforme alla nra
Regola: sicché Roma si scarico su sua coscienza sua la
Prova, la Prova non mai esaminò, ne dichiarò tal pun-

to, e perciò ci siamo mutati senza determinazione alcuna di Prelati. Ser-
licche si degnino le PP. VV. M. R. R. far loro, almeno allego quella si ne-
cessaria determinazione: esaminando loro, che sono su la faccia del luogo
se i panni introdotti siano leciti, e possiamo usarli in buona coscienza;
cioè se d. panni siano verum. ubi non già in abstracto, o comparative
con altre Prove, che ciò non basta, ma se siano ubi relative al uso del
Paese, e alla qualità, e condizione della Prova: E com'una Determineràn-
no, e giudicheranno, rettando il negozio incaricato alla lra coscienza, gli
altri frati potranno senza scrupolo attendere in appresso a servire Dio. Cosi
Vicono, e fanno ibanza isto &c. omni &c.

Questa fola mia istanza ad invento della quale pregi i voti da tutto
il capitolo, la maggior parte eschye le lane gentili: onde si fece il de-
creto che d'allora in poi s'usasse un panno misto di lana cioè gen-
tile, che da il Monarca, & e' resto di rustica che si evoni in
Prova, dichiarando che in tal modo lecitam. possiam vestiri: e
si mandò un tal decreto al Conte d'Inn. per esser da lui confer-
mato. Preghi Dio V. P. che il tutto succeda secondo la sua
di volontà, giacche quanto è dal canto mio, nè ho altro impe-
gno, ne mi par che sia tenuto ad altro almeno nelle circostan-
ze presenti. E perciò dedicandomi a suoi comandi, e pregandola
d'eccezioni mi restò.

Epistol. 49

Parere dato al un Padre, che aveva richiesto, circa la decisione
che per ordine di Roma si apre a fare in Congrega.

Milano 22. Febr. 1764. Al M. R. P. M. G. Broule di Giovanni
di ora cominciata la P. M. R. Dimandare il mio sentimento
circa la mixtura che si fece de' panni rustici in gentili, ed

Io le risposi, che se si cercasse il mio voto io non lo darei a farsi
 tal mutazione, ne a continuarsi: se poi tal mutazione la stimassero
 lecita i Prelati, e volessero tal mutazione io ubbidirei. Ora se è uero
 quanto ho sentito cioè, che nella presente Congrega le PP. UU. M.
 RR. hanno da Roma l'incombenza di decidere, e dichiarar questo
 punto, cioè se sia o no lecito usar questi panni gentili, il cui è assai
 differente, perché loro non sono più sudditi in tal decisione, ma sono
 Giudici, e Prelati, e perciò niente lor giova che altri Prelati avve-
 ro stimato altrimenti; perché loro ~~anno in giudizio altrimenti~~, per-
 che loro han da giudicare secondo la ^{propria} coscienza, mentre alla loro co-
 scienza è rimessa l'affare dal Romano Definitorio sent. ~~Et~~ se ma
 nel giudicare prendono sbagli noi saremo scusati perché sudditi,
 ma le PP. UU. M. RR. ne avranno da rendere tutto il conto a Dio
 ed al Romano Padre: e si renderanno risponditi di tutte le irregre-
 sioni, e mali che s'ano alla fine del Mondo doveranno derivare, qua-
 lora in decisione non fuisse secondo il volere del S. Padre. Non che
 voglio dire per rispondere a' comandam. a quanto lei M. A. su di
 tal punto m'avea comandato di dire, che dovendo procedere in
 giudizio han da dichiarare leciti i panni gentili sempre che dopo
 il dovuto esame, e studio, conosceranno co' moral certezza esser leciti
 in questa Prova; che se a loro parranno illiciti, o peccati se
 giudicano, devono assolutamente dare il voto che si dimettano per-
 ché in auditu tuorum pars est eligenda. Scusi dell'incomodo che
 l'ho potuto recare, perché l'ho fatto per disingano di minor
 coscienza, e per ubbidire compitami a lei M. A. che tanto ho-
 mo. È pregandola di tenermi sempre raccomandato alle sue I.
 Orazioni co' profondo ossequio passo a firmi.

Si risponde a cinque suoi propositi dal P. Provinciale

Milano 22. febr. 1764. Al M. R. P.

fr. Egidio

Ho sentito da personaggio di credito, che la decisione che si fa in fare in questa Congregazione non sia già se vi sia stata finora dichiarazione del Superiori Maggiori, che dicasi esseri leciti i panni gentili che usano, ma bensì se detti panni (eulha), con supposta decisione di Roma) siano leciti. Se ciò è vero, a me pare che la Congregazione presente sia di tutta conseguenza, e che debba procedere in essa con tutta maturità. In tal caso non vagliono più le dichiarazioni o vere o erronee degli avari Pretati e inferiori in coscienza, ma s'attendono alla P. S. M. R. stesso su di tal punto il Revo. Definitorio Generale, su le loro coscienze andrà a terminare ogni abbaglio, ed errore, che prendevano; poiché sono non più sudditi, che possano in dubiis obbedire, ma veri Giudici, e Pretati che hanno a sentenziare in un punto che tira seco infiniti mali, qualora non sia sentenziato a dovere. Quindi ho scritto per obbedire alla P. S. M. R. dare il mio parere anche circa i nuovi dubbj da lei M. R. proposti, a cui credendo altro lo stato della questione non aver bisogno necessario di rispondere. I dubbj halpe sono.

1. Se la compra delle lane gentili, che annualm. a caro prezzo e con proibitive spesa si fa in Foggia, sia compra o ricovo convenevole al vero spirito della severa regola, e delle Costituzioni.
2. Se sia lecito disdicerla riformare il panno gentile ultimam. introdotto, col farsi un panno fabbricato di lane gentili, che si dà il No-

marca, e di lane pagane della Prova, e se un tal mischio sia
anch' egli contrario alla purità della Regola

3. Se l'uniformità del vestire riguardi il colore del panno, o sempre
con. la forma dell' abito.

4. Se conto il panno gentile possa dirsi vile in questa Prova

5. Se continuandosi l'uso de' panni gentili, venga alcuno, e chi gravato
nella coscienza.

Questi dubj come si vede s'agitano circa la questione teologica:
an licet &c. punto si prescinde da qualunque determinazione di
Superiori, e in tale ipotesi si risponde a cingheduno

Art. 1. che sia illicita tal compra 1. perché per una cosa prezio-
sa laziata la vile. 2. perché compra d'una cosa che si poteva in gran
parte mendicare. 3. perché compra d'una cosa espressam. proibita
dalle Costituzioni, amali dicono di vestirsi i Frati de' più vili panni
della Or. Prova. Se dunque per comun senso degli oppositori non si può
vicorrere a pecunia per la cosa preziosa, quando c'è la vile
ne per una cosa che potrebbe mendicarsi, e molto meno quando
non c'è necessità come è nel caso nro, in cui i panni gentili non
solum. non sono necessari, ma sono dalle Costituzioni proibiti,
onde si vicorre a pecunia per commettere una trasgressione) e chia-
ro quindi che la compra delle lane gentili sia illicita e contraria
alla Regola, e molto più alle Costituzioni

Art. 2. la novità disdicevole è quella, che vilaysa la regola, non quel-
la, che la vivente nel suo regno: questa non è novità, è più
tutto antichità: e se si vuol chiamar novità, tanto è lunga che
sia disdicevole che anzi è necessaria essendo obbligati sotto grave

colpa i Prelati a rimettere in piedi l'osservanza della regola, e costitu-
zioni, ove è venuta meno, come comanda il Concilio Trident. Sess. 25. de
reformat. c. 1. Dando in un altro capitolo la facoltà ai Prelati di vi-
correre bisognando al braccio secolare per rimettere la suddetta disci-
plina, e comandando per l'obbedienza a' Reggi, Principi, Republiche
de. D'ajutare d. Prelati in opera così importante. E come insegnano
comuni i Teologi, quali condannano di colpa grave quei Prelati, che
viò evadurano. Certissimum mihi est dice il più saggio Abate, e trovo
in optic. reg. spec. 12. e cò lui dicono gli altri Dottori! esse in continuo
peccato mortali eos. Prelatos, qui quantum possunt sua monasteria nò
reformant: sicuti vale si della regola, come delle costituzioni. Tenetur
Prelatus dice il nro Sgroi lura Prelat. p. 1. c. 2. n. 12 sub mortali
procurare observantia regule, et constitutionu proprii ordinis, cum
in casu, quo illos non obligent ad peccatum. Et Tamurino de jur. Abb.
t. 3. disp. 3. q. 6. n. 10. p. 22. Avertant tamen Abates, et Prelati si in
suis monasteriis tales transgressiones [Constitutionu] sunt frequentes, te-
nentur sub mortali transgressores illos corrigere, cum peccata venia-
lia, quando in singulis Monachis non sint damna nota sibi, tamen
quando in Monasterio ita frequentantur sunt magni momenti ad
salutem regulare observantia, nisi a Prelatis corrigantur. Sily-
gano i Salmat. trad. 15. de htera relig. c. 4. p. 6. §. 63. Et de
Luz t. 1. de just. disp. 3. sect. 2. Et. se dunque i peccati genti-
li son contrarii alla regola, e costituzioni, non è novità disdiciplinaria
ma necessaria dismetterli. Le novità si devono fuggire, ma non tutte
alteramenti vorrebbe detto male l'Apostolo: Renovamini in spiritu

mentis vestre: e unum est nomen hominum, expronantur, uterque est iudicium
suis. e la Choeza: Recedant resera nava sint omnia &c.

Ma qui dimandasi, che è la seconda parte del secondo Dubio, se il mi-
schio di garrubi, e di rinfica sia contrario anch' esso alla nra Regola.
Al che si risponde, che non sia tanto canonico, quanto le sale gentili,
ma che se non è tanto sì sia meno: Non è tanto canonico, perché più
s'assistera alla vite, di quanto si assista, e perché non perire vitiene
sempre di più la sua gente non perciò portare, non perciò intaccata
in qualche modo la nra regola. E tanto più, che intorno agli usi proprii
di quella regola non c'è permesso l'uso comune, ma siun tenuti ad un
uso diverso. Intorno a quella però si veda la risposta al dub. 4.

Al 7. si risponde, che circa in questa del punto siamo noi tenuti più tosto
alla diffinita che alla generica delle altre Prove. Perché se uno fosse
obbligato a parlare il linguaggio di qual paese, e Regno in cui si trova,
e tenuto nel tempo stesso ad usar differente linguaggio dalle altre na-
zioni, perché se altre nazioni l'usano già differente. Così nel caso
nostro; Noi siamo tenuti ad usar quella qualità di panno che ne
paesi ove siamo posati tra vite. Lo dicono più chiaro le instruzi-
oni, che si vedono da se più volte parsi, che amolava. potranno
avere nel lor paese. Lo dicono più chiaro Clem. V. e Gio. XXII. in
dove parlando della vita degli abati dicono non potersi avere regola
fissa per tutte le Prove, perché no' in tutte le Prove vi sono le mede-
sime circostanze: Non enim quoad regimen omnes partes determinari
poterit in uniusmodi regulis (Clem. V. a. c. 11. §. 1. de regulis) Non o-
nim particularium omnium circa partes dandi scientia; non aut
non regula circumstantiarum singularum accidentiarum. cuncta complecti-

cap. 4. Joan. xxii. C. Quorundam S. Quocirca, e perciò si rimettono a' Volenti
i Semi Pontefici, per stabilirsi la virtù de' abiti in ciascuna Provincia, e
perche non può darsi una regola, ne trarsi l'istesso grado di virtù per
tutte, mentre locche qui e vile, altrove sarebbe prezioso. Quindi
è indubitato no' potersi da' Frati Minori asservirsi uniformità in tut-
te le Province circa la qualità de' loro vestimenti: e a poter loro in ciò
esser facilmente uniformi, bisognerebbe prima riformare la Natura
e togliendole la sua varietà, far che in tutti i paesi produca u-
guualmente le istesse cose, cioè bisognerebbe rendere uniformi tutte
le lane del mondo, e tutti i lani ed indoli de' Paesi. Si che devono i
Frati Minori uniformarsi tra' loro circa la forma dell'abito, ma cir-
ca la qualità del ovrato debbono uniformarsi non tra di loro, ma co'
paesi ove dimorano; che così saranno poi moralmente uniformi,
vedendo tutti una vita.

All 4. si ricorda, che la virtù è appunto la spualità che l'ha da a-
vere i neri panni, quale ha da chiamarsi relativa al paese in cui s'
dimora. Non perche un tal panno è vile in Francia, sarà vile pur
in Regno, e in Calabria. La cannella è vile nell'isola di Leydia
ove si produce in guisa che può esserli conciarvi per far panno: ma
in quelle parti non va così. Infatti la virtù è un termine relati-
vo, e si misura dalla rarità, e dal prezzo, e dall'uso che ne fanno
le genti. Le cose se sono omni, e non rare, e se costano poco, e
se s'usano comunem. da poveri, quelle noi chiamiamo vili. Al
contrario diciam noi preziose quelle, che sono rare, e costano mol-
to, e s'usano da facoltosi più tosto che da poveri. Or come può
dirsi che siano vili le lane gentili, se quelle sono rarissime, e s'usano